

COMUNE DI PADOVA**SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO**

Procedura aperta per l'appalto dei lavori di realizzazione dell'intervento denominato "Asse di distribuzione urbana est-ovest (ADU) del PRUSST. Intervento 8.10 - Rete viaria del quadrante est- 2 Stralcio - Variante di Via Friburgo. Il Lotto – Collegamento Cavalcavia San Marco". (C.I.G. 70236871DF C.U.P. H91B1600000005)

VERBALE DI GARA

(verifica regolarità documentazione amministrativa)

Il giorno 20 giugno 2017, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 10,00 presiede la presente seduta di gara, il sottoscritto dott. Andrea Ferrari Responsabile Servizio Appalti e Contratti, con l'assistenza delle dr.sse Elena Salmaso e Giuseppina Battaliard, impiegate e testimoni.

E', inoltre, presente il signor Massimo Fedeli, in rappresentanza di Brussi Costruzioni srl, giusta delega scritta acquisita agli atti.

Il Presidente dichiara aperta la prosecuzione delle operazioni di gara.

Viene dato atto che il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra ADRIATICA STRADE S.r.l. (mandataria), RUFFATO MARIO S.r.l. (mandante), MARINI S.p.a. (mandante), ha fatto pervenire (nota acquisita al prot. Gen. 209577 del 19.6.2017) la documentazione necessaria a dimostrare il diritto alla riduzione dell'importo della garanzia provvisoria, in misura superiore al 50%. Nella nota sopra richiamata, l'operatore economico dichiara di aver inserito nella busta "C" (anziché nella busta "A") i documenti necessari a legittimare la riduzione dell'importo della garanzia

provvisoria nella misura predetta, argomentando che la formulazione della *lex specialis* di gara poteva giustificare l'inserimento dei documenti in questione nella busta "C" e chiedendo, pertanto, non essendosi verificata alcuna omissione documentale, la non applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal disciplinare di gara (art. 83, c. 9, D.lgs. 50/16, nel testo vigente alla data di pubblicazione del bando).

In primo luogo, stante la documentazione pervenuta in risposta al soccorso istruttorio, il sopra citato operatore economico è ammesso alla gara. Relativamente alla problematica attinente l'applicazione della sanzione pecuniaria correlata all'espletamento del soccorso istruttorio, si ritengono condivisibili le argomentazioni esposte dall'operatore economico: infatti, le certificazioni in questione costituiscono anche oggetto di punteggio da documentare nella busta "C". Conseguentemente, la sanzione pecuniaria non sarà applicata a condizione che effettivamente si accerti, in sede di apertura della busta "C" da parte della Commissione giudicatrice, l'effettiva presenza della documentazione che legittimi la riduzione della garanzia nella misura suddetta.

A scioglimento della riserva sulla decisione di ammissione alla gara del costituendo raggruppamento tra le imprese C.G.P. S.p.a (mandataria) e LASA F.lli NATA S.r.l. (mandante), si espone quanto segue.

Dalla documentazione agli atti risulta che l'impresa C.G.P. s.p.a. (già Pistorello s.p.a.), ha segnalato la presenza di una sentenza disposta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per un reato rientrante nell'elencazione di cui all'art. 80, c. 1, D.lgs. 50/16, nei confronti di un soggetto contemplato dall'art. 80, c. 3, D.lgs. 50/16, cessato dalla carica nell'anno antecedente la

pubblicazione del bando. Risulta, inoltre, che sono stati progressivamente adottati dalla società, con riferimento al soggetto in questione, una serie di provvedimenti, puntualmente dettagliati nella citata documentazione e che in questa sede si intendono integralmente richiamati.

Il citato art. 80, c. 3, D.lgs. 50/16, dispone che la dissociazione debba essere "completa ed effettiva" e, quindi, al di là degli atti formali posti in essere, è compito della stazione appaltante accertare che le iniziative intraprese non costituiscano mere "operazioni di facciata" (si veda in tal senso la determinazione AVCP n. 1/12 di cui si riporta il seguente passaggio *"la norma, innovando rispetto alla precedente disposizione, non fa più riferimento all'adozione di atti o misure di completa dissociazione; ciò può essere ritenuto indice della volontà del legislatore, nell'ambito di una visione "sostanzialistica", di separare la prova dell'intervenuta effettiva e completa dissociazione dalla formale adozione di atti e misure volti in tal senso, con la conseguenza che la prova della dissociazione può essere liberamente desunta dagli atti prodotti. In quest'ottica, in relazione allo specifico caso concreto, l'avvio di un'azione risarcitoria o la denuncia penale potrebbero non essere necessari per la dimostrazione dell'effettiva dissociazione ma, di contro, potrebbero non essere sufficienti qualora, valutando altre circostanze concrete emergesse il carattere meramente formale del comportamento dissociativo"*). Nel caso concreto, non appare convincente, nell'ottica di assicurare l'assoluta impossibilità di esercitare qualsiasi influenza sulle vicende societarie, in una s.p.a. in cui il capitale sociale è ripartito tra soli 4 soci (di cui due soci di minoranza detengono ciascuno azioni per un valore pari all'1%, mentre il terzo pari al 10% e di cui

2 soci di minoranza su tre, sono familiari del soggetto condannato ed il terzo è il nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione di C.G.P. s.p.a. - già direttore tecnico della Pistrorello s.p.a.), una donazione di usufrutto delle azioni costituenti l'88% del capitale sociale disposta a favore di uno strettissimo congiunto (figlia), pur con previsione che il diritto di voto nell'assemblea e gli altri diritti di cui all'art. 2352 cc. spetteranno all'usufruttuario. Allo stesso modo, l'azione di responsabilità (notificata in data 29 marzo 2017, a fronte di una sentenza ai sensi dell'art. 444 c.p.p. del Tribunale di Padova in data 20.12.2016, con prima udienza fissata il 27 settembre 2017), non offre serie garanzie sul fatto che sarà effettivamente perseguita e proseguita, non essendo stata accompagnata almeno dalla richiesta di un provvedimento di sequestro a garanzia dell'azione di responsabilità (si veda in tal senso Cons. St., sez. V, 30 aprile 2014, n. 2271), anche tenuto conto che in data 28.6.2017 scadranno i 12 mesi dalla cessazione dalla carica, entro i quali la posizione penale del soggetto cessato è rilevante ai sensi dell'art. 80 D.lgs. 50/16.

In conclusione, la natura, la progressione e le tempistiche delle varie iniziative intraprese, dimostrano come non ci sia stata una pronta, effettiva e definitiva dissociazione, ma solo successivi atti formali privi di reale efficacia sul piano sostanziale, cui ben può attribuirsi la natura di "operazioni di facciata" inidonee a concretare i presupposti di una reale dissociazione.

In conclusione per le motivazioni sopra esposte, si dispone l'esclusione dalla gara del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra C.G.P. S.p.a (mandataria) e LASA F.lli NATA S.r.l. (mandante).

Il Presidente dispone che si inseriscano le buste "B" e "C" dei concorrenti ammessi, all'interno di un plico chiuso, sigillato e controfirmato dallo stesso Presidente e dai testimoni. Il plico sarà trasmesso al, Capo Settore Opere Infrastrutturali, Manutenzioni ed Arredo Urbano, per la sua custodia fino all'insediamento della Commissione giudicatrice. Il plico suddetto, fino alla trasmissione al citato Capo Settore, sarà custodito in un armadio chiuso a chiave presso l'Ufficio appalti. La chiave dell'armadio sarà custodita dal sottoscritto Presidente.

Alle ore 10.30, una volta terminate le sopra indicate formalità, il Presidente della presente seduta di gara, dichiara la chiusura dei lavori.

Il Presidente di gara

Dr. Andrea Ferrari

firmato digitalmente